



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/90/CR6b/C11

**POSIZIONAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RELATIVO AL QUADRO DI DIRITTO SOCIETARIO
RIGUARDANTE IL 28° REGIME –
“EU-INC.” COM (2026) 321 DEL 18 MARZO 2026**

1. Premessa

La proposta di Regolamento COM (2026) 321 final introduce un quadro di diritto societario europeo relativo al cosiddetto 28° regime, mediante la creazione di una nuova forma societaria armonizzata denominata EU Inc.

La proposta costituisce un’iniziativa di particolare interesse, in quanto affronta un’esigenza reale del sistema produttivo europeo: disporre di un contesto giuridico più omogeneo, riconoscibile e accessibile, capace di accompagnare le imprese nella crescita oltre i confini nazionali. In questa prospettiva, il 28° regime può rappresentare una significativa opportunità per rafforzare il mercato unico, favorire la nascita e lo sviluppo di imprese europee e rendere più attrattivo lo spazio economico dell’Unione per investimenti, talenti e attività innovative.

In tale prospettiva, il 28° regime dovrebbe essere letto non solo come strumento di semplificazione societaria, ma anche come leva per sostenere una crescita europea di qualità, fondata su innovazione, lavoro qualificato, rafforzamento delle filiere produttive e mantenimento di elevati standard di tutela. La costruzione di un contesto giuridico europeo più omogeneo dovrebbe infatti accompagnarsi all’obiettivo di garantire condizioni di equità competitiva tra imprese operanti nei diversi ordinamenti, evitando fenomeni di dumping regolatorio o sociale e valorizzando le specificità dei sistemi produttivi territoriali.

Affinché tale opportunità produca effetti concreti, appare tuttavia necessario che la proposta non si limiti alla pur positiva semplificazione della costituzione societaria, sintetizzata nella formula dell’“impresa in 48 ore”, ma evolva verso un regime più strutturato, capace di incidere anche sulle condizioni giuridiche, fiscali, amministrative e operative che determinano la reale competitività delle imprese nel mercato unico.

L’iniziativa si colloca nel più ampio quadro delle politiche europee per la competitività, la crescita delle start-up e delle scale-up, l’attrazione di investimenti e il rafforzamento del mercato unico. La Commissione muove dalla constatazione che la presenza di 27 ordinamenti societari nazionali, con regole, procedure, modelli statutari e prassi differenti, genera frammentazione, costi e incertezza giuridica per le imprese che intendono operare in più Stati membri. La proposta mira quindi a introdurre una forma giuridica comune, facoltativa, riconoscibile in tutta l’Unione e fondata su procedure digitali.

L’impostazione generale è condivisibile nella misura in cui intende ridurre gli ostacoli societari alla crescita transfrontaliera e fornire alle imprese un veicolo più facilmente comprensibile da investitori, partner commerciali e autorità pubbliche di altri Stati membri. L’analisi tecnica del testo evidenzia

che l'attuale proposta costituisce una base rilevante di armonizzazione del diritto societario europeo. Proprio per valorizzarne pienamente il potenziale, appare opportuno rafforzarne alcuni profili applicativi, affinché il 28° regime possa progressivamente configurarsi non solo come una forma societaria comune, ma come un vero ambiente europeo semplificato per la crescita, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese.

Ne deriva una valutazione positiva dell'obiettivo perseguito dalla Commissione, accompagnata dall'indicazione di alcuni ambiti di miglioramento tecnico che potrebbero rendere il 28° regime più incisivo e realmente competitivo. In particolare, il valore aggiunto della EU Inc. dovrebbe essere misurato non solo sulla rapidità di costituzione, ma sulla capacità di offrire alle imprese europee condizioni più uniformi, certe e semplificate per operare, crescere, investire e assumere nel mercato unico.

2. Valutazione generale e potenzialità della proposta

La proposta presenta alcuni elementi positivi e potenzialmente strategici:

- introduce una forma societaria riconoscibile a livello europeo;
- consente la costituzione digitale e accelerata della società;
- prevede modelli statutari armonizzati;
- consente l'utilizzo del principio "una tantum" nello scambio di dati tra registri e autorità;
- semplifica alcuni profili relativi ad azioni, trasferimenti, aumenti di capitale e strumenti finanziari;
- introduce un piano europeo di stock option per dipendenti;
- prevede procedure digitali per alcune fasi della liquidazione e dell'insolvenza.

Per massimizzare l'impatto della proposta, appare opportuno valutare un progressivo raccordo del 28° regime con ulteriori ambiti che incidono in modo determinante sull'operatività delle imprese: fiscalità ordinaria, autorizzazioni ambientali, titoli abilitativi settoriali, disciplina del lavoro, sicurezza, urbanistica, energia, incentivi, appalti, regimi autorizzativi regionali e locali, controlli amministrativi e rapporti con la pubblica amministrazione successivi alla costituzione.

La distinzione è rilevante: la proposta semplifica in modo significativo la nascita e alcuni profili della gestione societaria della EU Inc.; il passo successivo potrebbe consistere nel collegare tale semplificazione anche ai procedimenti necessari per l'avvio effettivo dell'attività economica.

3. Ambito di rafforzamento n. 1 – Valore aggiunto rispetto agli strumenti nazionali già esistenti

La proposta valorizza fortemente la costituzione accelerata della EU Inc., prevedendo una procedura tramite interfaccia centrale UE, basata sul BRIS, con registrazione entro 48 ore e costo massimo di 100 euro in caso di utilizzo dei modelli standard.

Nel contesto italiano esistono già strumenti digitali e semplificati per l'avvio d'impresa, come "impresa in un giorno", oltre a forme societarie a costi contenuti, come la SRLS. Ne deriva che, per una start-up o una microimpresa che opera prevalentemente sul mercato nazionale, il vantaggio competitivo della EU Inc. rispetto agli strumenti esistenti potrebbe essere limitato. Proprio per questo, il valore aggiunto della EU Inc. potrebbe essere particolarmente significativo se orientato non solo alla fase di costituzione, ma soprattutto alla crescita transfrontaliera, all'accesso ai capitali,

all'apertura di sedi o succursali in altri Stati membri e alla costruzione di un'identità societaria europea riconoscibile dagli investitori.

Il valore aggiunto della EU Inc. non può quindi essere individuato nella sola rapidità di costituzione. Il vero vantaggio dovrebbe consistere nella capacità di ridurre gli oneri transfrontalieri, facilitare la raccolta di capitali, migliorare la riconoscibilità presso investitori esteri e semplificare l'apertura di succursali o controllate in altri Stati membri.

Suggerimento tecnico

Si propone di valorizzare la EU Inc. come strumento complementare agli ordinamenti nazionali più avanzati, chiarendo che il suo valore aggiunto non risiede soltanto nella costituzione rapida, ma nella possibilità di offrire alle imprese una piattaforma giuridica europea per crescere, attrarre investimenti e operare in più Stati membri.

Testo suggerito

Si ritiene opportuno chiarire quale sia il valore aggiunto della EU Inc. rispetto agli strumenti nazionali già disponibili per la costituzione rapida e a basso costo di società, quali, nel caso italiano, le procedure digitali di avvio d'impresa e le forme societarie semplificate. Il beneficio del 28° regime non dovrebbe essere misurato sulla sola rapidità di registrazione, bensì sulla riduzione effettiva degli oneri transfrontalieri, sull'accesso ai capitali, sulla certezza giuridica per gli investitori e sulla semplificazione del ciclo di vita dell'impresa.

4. Ambito di rafforzamento n. 2 – Collegamento tra costituzione societaria e avvio effettivo dell'attività

La previsione di tempi molto rapidi per la costituzione della EU Inc. rappresenta un elemento positivo della proposta. Per rendere tale semplificazione pienamente efficace, appare tuttavia utile chiarire il raccordo tra la registrazione societaria e i successivi procedimenti necessari per l'esercizio concreto dell'attività.

Il testo stesso chiarisce che il regolamento non pregiudica la normativa settoriale dell'Unione o nazionale relativa a specifiche attività d'impresa. Ciò significa che autorizzazioni ambientali, VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, AIA, autorizzazioni alle emissioni, scarichi, rifiuti, bonifiche, titoli edilizi, autorizzazioni sanitarie, energetiche o logistiche restano disciplinate dalle normative vigenti. Questo profilo è particolarmente rilevante per imprese manifatturiere, industriali, energetiche, logistiche e per tutte le attività che richiedono titoli abilitativi complessi. In tali casi, la EU Inc. può essere costituita rapidamente, ma l'impresa non può necessariamente operare rapidamente.

Suggerimento tecnico

Occorre distinguere chiaramente tra **costituzione del soggetto giuridico** e **abilitazione all'esercizio dell'attività economica**.

Testo suggerito

Si propone di precisare espressamente che il termine di 48 ore previsto per la costituzione della EU Inc. riguarda la registrazione societaria e che, nei casi in cui l'attività sia soggetta ad autorizzazioni amministrative, ambientali o settoriali, il nuovo regime dovrebbe essere accompagnato da strumenti di orientamento e raccordo con le autorità competenti. Tale chiarimento consentirebbe di valorizzare la rapidità della costituzione societaria senza generare incertezze applicative per le attività soggette a VIA, verifica di VIA, AIA o altri titoli abilitativi.

5. Ambito di rafforzamento n. 3 – Raccordo con autorizzazioni ambientali, SUAP e procedimenti regionali/locali

La proposta appare centrata sull'interazione tra registri delle imprese, autorità fiscali, autorità previdenziali e registri dei titolari effettivi. Il principio "una tantum" è previsto soprattutto per lo scambio automatico di dati societari tra tali soggetti.

Un ulteriore sviluppo della proposta potrebbe riguardare il coordinamento con le amministrazioni competenti per autorizzazioni ambientali, urbanistiche, produttive, energetiche, commerciali o sanitarie. Questo aspetto è rilevante perché in molti Stati membri, e in particolare in Italia, l'avvio effettivo dell'attività d'impresa coinvolge amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali, camere di commercio, SUAP, ARPA, autorità ambientali e altri enti competenti.

L'integrazione tra la procedura europea di costituzione e i sistemi autorizzativi nazionali e territoriali consentirebbe di trasformare la EU Inc. da strumento di semplificazione societaria a leva più ampia di semplificazione amministrativa per l'insediamento e l'operatività delle imprese.

Suggerimento tecnico

Occorre prevedere forme di interoperabilità tra interfaccia centrale UE, registri nazionali, sportelli unici e autorità competenti.

Testo suggerito

Si suggerisce di integrare la proposta con disposizioni volte a favorire l'interoperabilità tra l'interfaccia centrale UE e gli sportelli unici nazionali, regionali e locali competenti per autorizzazioni ambientali, produttive e settoriali. Nel contesto italiano, tale raccordo potrebbe valorizzare il sistema SUAP, il Single Digital Gateway e le piattaforme già esistenti, affinché la costituzione della EU Inc. sia accompagnata da un percorso chiaro di orientamento verso i procedimenti necessari all'effettivo esercizio dell'attività.

6. Ambito di rafforzamento n. 4 – Verso un quadro fiscale europeo più chiaro e omogeneo

La proposta non introduce un regime fiscale europeo uniforme. Gli aspetti fiscali sono limitati essenzialmente a due profili:

- lo scambio automatico di dati con le autorità fiscali per il rilascio del codice di identificazione fiscale e del numero IVA;

– il trattamento temporale della tassazione dei warrant/stock option nell’ambito dell’EU-ESO.

L’articolo 79 prevede che i proventi derivanti dai warrant EU-ESO non siano tassati al momento della concessione, maturazione o esercizio, ma solo al momento della cessione delle azioni ottenute. Tuttavia, lo stesso articolo precisa che tali proventi restano soggetti a imposizione secondo il diritto nazionale.

Per accrescere l’attrattività del 28° regime, sarebbe opportuno valutare un maggiore coordinamento europeo su profili quali residenza fiscale, stabile organizzazione, doppia imposizione, IVA, transfer pricing, tassazione dei dividendi, plusvalenze, ritenute, contributi e allocazione degli utili tra Stati membri.

Questo è un punto critico per le imprese che operano in più Paesi. Una EU Inc. con sede sociale in uno Stato membro e attività operative in altri Stati può comunque essere soggetta a obblighi fiscali plurimi e a possibili contestazioni da parte delle amministrazioni fiscali nazionali.

Suggerimento tecnico

Occorre evitare che la EU Inc. venga percepita come uno strumento di semplificazione fiscale o di scelta libera del Paese di imposizione.

Testo suggerito

Si suggerisce di rafforzare la proposta attraverso un quadro fiscale più chiaro e, ove possibile, maggiormente omogeneo per le imprese che adottano la forma EU Inc. In particolare, sarebbe utile definire criteri comuni o linee guida europee in materia di residenza fiscale, stabile organizzazione, IVA, attribuzione degli utili, transfer pricing e prevenzione della doppia imposizione. Tale intervento renderebbe il 28° regime più attrattivo e ridurrebbe l’incertezza per le imprese che operano stabilmente in più Stati membri.

7. Ambito di rafforzamento n. 5 – Certezza giuridica per imprese con presenza in più Stati membri

La proposta consente ai fondatori di scegliere lo Stato membro in cui costituire la EU Inc. e prevede che la società abbia sede sociale in uno Stato membro, mentre l’amministrazione centrale o il centro di attività principale devono essere situati nell’Unione. Il testo non impone necessariamente che sede sociale, amministrazione centrale e centro operativo coincidano nello stesso Stato.

Questa flessibilità è coerente con la libertà di stabilimento e costituisce un elemento positivo per le imprese europee; per renderla pienamente efficace, appare tuttavia necessario accompagnarla con regole chiare sui profili fiscali, amministrativi e contributivi. Una società potrebbe essere registrata in uno Stato, amministrata da un altro e operativa in più Paesi. In assenza di chiarimenti fiscali e amministrativi, questa struttura può aumentare il rischio di conflitti tra autorità nazionali sulla residenza effettiva, sull’imputazione dei redditi, sulla presenza di stabili organizzazioni e sugli obblighi contributivi.

Suggerimento tecnico

Occorre rafforzare la certezza giuridica per le imprese multi-sede.

Testo suggerito

Si ritiene necessario un chiarimento specifico sulle conseguenze giuridiche, fiscali e amministrative della dissociazione tra sede sociale, amministrazione centrale e centro di attività principale. La flessibilità della EU Inc. deve essere accompagnata da regole chiare per evitare incertezza interpretativa, doppia imposizione, contestazioni sulla residenza fiscale effettiva o applicazione disomogenea delle normative nazionali.

8. Ambito di rafforzamento n. 6 – Chiarezza del rapporto tra disciplina europea e diritto nazionale

Sebbene la proposta miri a introdurre una forma societaria armonizzata, essa non crea un regime completamente autosufficiente. L'articolo 4 stabilisce che le materie non disciplinate dal regolamento o dallo statuto siano regolate dal diritto nazionale applicabile alla forma giuridica nazionale pertinente nello Stato membro della sede sociale.

Per assicurare piena prevedibilità a imprese, investitori e autorità pubbliche, appare opportuno chiarire con maggiore precisione quali materie siano integralmente armonizzate e quali restino disciplinate dal diritto nazionale. Tale chiarimento consentirebbe di rafforzare l'uniformità effettiva della EU Inc. e di rendere più agevole la valutazione giuridica da parte degli operatori transfrontalieri.

Suggerimento tecnico

Occorre chiarire quali materie restano nazionali e quali sono pienamente armonizzate.

Testo suggerito

Si suggerisce di definire con maggiore precisione il perimetro delle materie armonizzate e delle materie rimesse al diritto nazionale. L'applicazione residuale di normative nazionali differenti rischia di ridurre l'uniformità effettiva della EU Inc. e di mantenere margini di incertezza per imprese, investitori e autorità pubbliche.

9. Ambito di rafforzamento n. 7 – Estensione del beneficio anche a PMI, imprese produttive e imprese già operative

La proposta appare fortemente orientata a start-up, scale-up, venture capital, strumenti convertibili, categorie di azioni, stock option e operazioni di exit. Tali strumenti sono coerenti con imprese tecnologiche, digitali e ad alta crescita.

La proposta potrebbe essere ulteriormente valorizzata estendendone in modo esplicito la portata anche alle imprese manifatturiere, artigiane evolute, industriali, logistiche, energetiche o inserite in filiere produttive territoriali, soprattutto quando presentino requisiti di innovazione e internazionalizzazione. Per tali imprese, i principali ostacoli non sono necessariamente societari, ma riguardano autorizzazioni, investimenti materiali, impianti, energia, personale, logistica, compliance ambientale e accesso agli incentivi.

Suggerimento tecnico

La proposta dovrebbe essere testata anche rispetto alle esigenze delle PMI produttive già esistenti.

Testo suggerito

Si suggerisce di valorizzare la EU Inc. non solo per le nuove start-up digitali e per le scale-up finanziate da venture capital, ma anche per PMI industriali e manifatturiere già operative che presentino specifici requisiti di innovazione, internazionalizzazione e presenza sui mercati europei. Il 28° regime potrebbe così diventare uno strumento concreto per accompagnare imprese già competitive verso una dimensione pienamente europea, favorendo l'apertura di sedi operative in altri Stati membri, la partecipazione a filiere europee e l'attrazione di investimenti produttivi.

10. Ambito di rafforzamento n. 8 – Flessibilità patrimoniale, affidabilità del mercato e tutela di creditori, fornitori e lavoratori

La proposta consente alla EU Inc. di non avere un capitale minimo e prevede strumenti alternativi di tutela dei creditori, quali test di bilancio e test di solvibilità sulle distribuzioni.

La flessibilità patrimoniale prevista dalla proposta può rappresentare un elemento utile per start-up e imprese innovative. Per rafforzarne l'affidabilità sul mercato, appare opportuno accompagnare tale flessibilità con presidi adeguati a tutela di creditori, fornitori, lavoratori e pubbliche amministrazioni. In particolare, appare opportuno chiarire la natura concreta delle garanzie armonizzate previste a tutela dei creditori, gli strumenti di monitoraggio della solvibilità, le responsabilità degli amministratori e gli eventuali meccanismi di allerta in caso di sottocapitalizzazione sostanziale. La riduzione o eliminazione del capitale minimo può costituire una misura favorevole all'avvio dell'attività imprenditoriale, ma dovrebbe essere bilanciata da obblighi rafforzati di trasparenza patrimoniale e finanziaria, da presidi sulla continuità aziendale e da strumenti efficaci di tutela dei terzi che entrano in rapporto con la società.

Il rischio è maggiore se la società opera in settori che richiedono investimenti materiali, responsabilità ambientali, obblighi verso dipendenti o rapporti contrattuali significativi.

Suggerimento tecnico

Occorre rafforzare le garanzie alternative e la trasparenza patrimoniale.

Testo suggerito

Pur comprendendo l'esigenza di flessibilità per start-up e scale-up, si suggerisce di valutare con attenzione gli effetti dell'assenza di capitale minimo sulla tutela di creditori, fornitori e lavoratori. I test di bilancio e di solvibilità dovrebbero essere accompagnati da adeguati obblighi informativi, responsabilità effettive degli amministratori e strumenti di verifica proporzionati al rischio dell'attività esercitata.

11. Ambito di rafforzamento n. 9 – Stock option e attrazione dei talenti nel mercato europeo

Il piano EU-ESO rappresenta uno degli elementi più interessanti della proposta. L'armonizzazione del momento impositivo può ridurre l'incertezza per i dipendenti e per le imprese che operano in più Stati membri. Per rendere tale misura ancora più efficace, sarebbe utile accompagnare

l'armonizzazione del momento impositivo con ulteriori chiarimenti su aliquote, qualificazione del reddito, contribuzione, eventuali regimi preferenziali e coordinamento con i trattamenti nazionali. Inoltre, il beneficio è particolarmente rilevante per start-up e scale-up che competono per attrarre talenti qualificati, ma meno centrale per imprese tradizionali o per PMI che non utilizzano strumenti di partecipazione azionaria.

Suggerimento tecnico

Chiedere maggiore coordinamento fiscale e contributivo sull'EU-ESO.

Testo suggerito

Si valuta positivamente l'introduzione di un piano europeo di stock option per dipendenti, ma si segnala che l'armonizzazione riguarda principalmente il momento della tassazione e non il trattamento fiscale complessivo. Si suggerisce di chiarire anche i profili contributivi, la qualificazione reddituale, il coordinamento in caso di dipendenti mobili tra Stati membri e il rapporto con i regimi fiscali nazionali già esistenti.

12. Ambito di rafforzamento n. 10 – Accesso a incentivi, aiuti pubblici e bandi

La proposta vieta alcune misure discriminatorie nei confronti delle EU Inc. con sede sociale in altro Stato membro e mira a evitare che gli Stati membri escludano tali società da sostegni pubblici solo per ragioni di forma o localizzazione della sede.

Per rendere il regime pienamente operativo, appare utile chiarire il rapporto tra EU Inc., aiuti di Stato, fondi strutturali e programmi di politica di coesione. La possibilità per una EU Inc. di scegliere liberamente lo Stato membro di costituzione e la sede sociale richiede criteri chiari per stabilire l'ammissibilità ai finanziamenti nazionali e regionali, in particolare quando l'impresa non abbia sede legale nel territorio interessato ma realizzi investimenti materiali, occupazione, ricadute produttive o impatti economici sul territorio. Andrebbe pertanto chiarito se e a quali condizioni possano rilevare la sede operativa, la localizzazione dell'investimento, l'impatto occupazionale diretto e indiretto e il rispetto delle normative nazionali in materia di incentivi pubblici.

Si suggerisce inoltre di valutare strumenti europei interoperabili per le verifiche relative agli aiuti di Stato, con particolare riferimento a cumulo, doppio finanziamento, massimali de minimis, regola Deggendorf, qualificazione di impresa in difficoltà e stabilità delle operazioni.

Suggerimento tecnico

Occorre evitare contenziosi sull'accesso agli incentivi.

Testo suggerito

Si suggerisce di chiarire il rapporto tra EU Inc. e regimi di incentivazione nazionali e regionali, in particolare per quanto riguarda requisiti di sede operativa, unità locale, iscrizione nei registri nazionali, regolarità fiscale e contributiva, titoli autorizzativi e localizzazione dell'investimento. Tale chiarimento è necessario per evitare incertezze applicative e possibili contenziosi in sede di concessione di contributi, agevolazioni o aiuti pubblici.

13. Ambito di rafforzamento n. 11 – Partecipazione agli appalti pubblici e qualificazione dell'operatore economico

Il testo prevede l'utilizzo di dati societari accessibili attraverso BRIS e strumenti digitali, ma non chiarisce in modo sufficiente l'impatto della EU Inc. sulla partecipazione agli appalti pubblici.

Una EU Inc. con sede sociale in uno Stato membro e operatività in un altro dovrà comunque dimostrare requisiti generali, speciali, fiscali, contributivi, antimafia, tecnici e professionali secondo le regole applicabili. Analogamente a quanto avviene per l'accesso agli incentivi, occorre assicurare che il riconoscimento della forma societaria europea non determini incertezze nella verifica dei requisiti nazionali di affidabilità dell'operatore economico. In particolare, dovrebbero essere preservate le verifiche relative a regolarità fiscale e contributiva, cause di esclusione, requisiti antimafia, titoli autorizzativi, capacità tecnica e professionale e tracciabilità dei rapporti societari. Il solo riconoscimento societario non basta.

Suggerimento tecnico

Integrare la proposta con chiarimenti sugli appalti.

Testo suggerito

Si suggerisce di chiarire il rapporto tra EU Inc. e procedure di appalto pubblico, in particolare con riferimento alla verifica dei requisiti fiscali, contributivi, professionali, tecnici e reputazionali dell'operatore economico. Il riconoscimento della forma societaria non dovrebbe generare incertezze nella qualificazione dell'impresa ai fini della partecipazione a gare nazionali o transfrontaliere.

14. Ambito di rafforzamento n. 12 – Presidi per un utilizzo corretto e trasparente della EU Inc.

La possibilità di scegliere lo Stato membro di costituzione rappresenta un elemento coerente con la libertà di stabilimento. Per valorizzare tale flessibilità ed evitare utilizzi impropri, appare opportuno accompagnarla con presidi di trasparenza, cooperazione amministrativa e certezza giuridica. Tali presidi dovrebbero riguardare anche il coordinamento con le discipline nazionali in materia societaria, fiscale, concorsuale e di tutela dei lavoratori, al fine di evitare disparità concorrenziali, incertezze interpretative e difficoltà applicative per le amministrazioni nazionali e regionali. Il 28° regime dovrebbe infatti ampliare le opportunità di crescita transfrontaliera senza generare dumping regolatorio, sociale o fiscale tra ordinamenti.

Il rischio non riguarda la legittima libertà di stabilimento, ma l'utilizzo della forma societaria per localizzare formalmente la società in uno Stato membro pur svolgendo attività prevalente altrove, con possibili effetti su controlli, obblighi fiscali, responsabilità e tutela dei lavoratori.

Suggerimento tecnico

Rafforzare presidi antiabuso, trasparenza e cooperazione amministrativa.

Testo suggerito

Si ritiene necessario rafforzare le disposizioni volte a prevenire l'utilizzo abusivo della EU Inc. per finalità di arbitraggio regolatorio, elusione fiscale, aggiramento di obblighi nazionali o riduzione impropria delle tutele di creditori e lavoratori. La semplificazione societaria deve essere

accompagnata da meccanismi effettivi di trasparenza, cooperazione amministrativa, tracciabilità dei titolari effettivi e responsabilità degli amministratori.

15. Ambito di rafforzamento n. 13 – Controlli preventivi efficaci e proporzionati

La proposta prevede controlli preventivi amministrativi, giudiziari o notarili al momento della costituzione e delle modifiche statutarie. Tali controlli sono importanti per prevenire società fittizie, frodi, riciclaggio o abuso della forma societaria.

Per garantire la piena affidabilità del nuovo regime, è opportuno assicurare che il termine di 48 ore sia compatibile con controlli preventivi efficaci, soprattutto in presenza di fondatori esteri, catene societarie complesse, titolari effettivi non immediatamente identificabili o profili di rischio.

In particolare, appare opportuno prevedere strumenti idonei a verificare l'effettiva attività economica esercitata o programmata, al fine di prevenire la proliferazione di soggetti societari privi di consistenza economica o patrimoniale e l'utilizzo distorsivo della forma EU Inc. per finalità elusive, fraudolente o di mera localizzazione formale. Tali verifiche dovrebbero essere proporzionate e non ostacolare la semplificazione, ma garantire al tempo stesso affidabilità del mercato e tutela dei terzi.

Suggerimento tecnico

Chiedere equilibrio tra rapidità e affidabilità dei controlli.

Testo suggerito

Si ritiene essenziale che la procedura accelerata di costituzione non comprometta la qualità dei controlli preventivi, in particolare in materia di identità dei fondatori, capacità giuridica, interdizione degli amministratori, titolarità effettiva, antiriciclaggio e prevenzione delle frodi. Il termine di 48 ore dovrebbe essere accompagnato da adeguate eccezioni nei casi complessi o a rischio.

16. Ambito di rafforzamento n. 14 – Ruolo dei Registri delle imprese e affidabilità dei dati societari

Un ulteriore profilo da valorizzare riguarda il ruolo dei Registri delle imprese nell'ambito del nuovo ecosistema digitale europeo. La proposta attribuisce al sistema BRIS, all'interfaccia centrale dell'UE, all'EUID e agli strumenti europei di identità digitale una funzione centrale nella costituzione e nella circolazione delle informazioni relative alla EU Inc.

Nel contesto italiano, il Registro delle imprese non rappresenta soltanto uno strumento di pubblicità legale, ma costituisce un presidio essenziale di affidabilità del mercato, certezza dei rapporti giuridici, trasparenza economica e controllo sulla regolarità delle informazioni societarie. Per tale ragione, l'armonizzazione europea e la digitalizzazione delle procedure dovrebbero rafforzare, e non indebolire, le funzioni di verifica e controllo oggi svolte dai sistemi nazionali.

Si suggerisce pertanto di chiarire in modo più puntuale il riparto di responsabilità tra livello europeo e registri nazionali, le modalità di aggiornamento e rettifica delle informazioni, i rapporti tra il nuovo sistema europeo e i regimi nazionali di pubblicità legale, nonché le competenze delle autorità nazionali in materia di controlli preventivi e successivi.

Particolare attenzione dovrebbe inoltre essere riservata agli impatti organizzativi e finanziari sui sistemi camerali nazionali e sulle amministrazioni coinvolte, anche alla luce dei costi di adeguamento

tecnologico, dell'evoluzione dei flussi di lavoro e delle nuove funzioni richieste ai Registri delle imprese nell'ambito del sistema europeo interconnesso.

17. Ambito di rafforzamento n. 15 – Interoperabilità, dati e sostenibilità attuativa per le amministrazioni

La proposta si basa sul BRIS e prevede l'ulteriore sviluppo dell'interfaccia centrale UE, con successiva evoluzione verso un registro digitale centrale. Ciò richiederà adeguamenti informatici da parte degli Stati membri e coordinamento tra registri, autorità fiscali, previdenziali e registri dei titolari effettivi.

Per assicurare un'attuazione efficace, appare opportuno prevedere adeguato coordinamento, supporto tecnico e risorse dedicate per le amministrazioni nazionali, regionali e locali coinvolte. Inoltre, l'interoperabilità con sistemi già esistenti, come registri imprese, SUAP, piattaforme camerali e banche dati fiscali, deve essere garantita fin dall'inizio. In tale prospettiva, la sostenibilità attuativa del 28° regime dovrebbe essere valutata anche con riferimento agli oneri tecnologici, organizzativi e finanziari a carico delle amministrazioni e dei sistemi camerali. Il nuovo regime potrà produrre effetti positivi solo se l'interconnessione europea sarà accompagnata da standard tecnici chiari, risorse adeguate, tempi di adeguamento realistici e un coinvolgimento stabile degli Stati membri e delle autorità territoriali.

Suggerimento tecnico

Richiedere un piano di interoperabilità e risorse dedicate.

Testo suggerito

Si suggerisce di accompagnare la proposta con un piano operativo di interoperabilità tra BRIS, registri nazionali, autorità fiscali, autorità previdenziali, registri dei titolari effettivi e sportelli unici competenti per l'avvio e l'esercizio dell'attività. È inoltre necessario valutare con attenzione gli oneri informatici, organizzativi e finanziari a carico delle amministrazioni nazionali, regionali e locali.

18. Ambito di rafforzamento n. 16 –Indicatori di monitoraggio orientati all'impatto reale

Il documento prevede indicatori legati al numero di EU Inc. costituite, alle modalità di costituzione, all'utilizzo dell'interfaccia centrale, all'adozione dell'EU-ESO e ai cicli di investimento.

Tali indicatori rappresentano una base utile. Per valutare pienamente l'impatto del 28° regime, sarebbe tuttavia opportuno affiancarvi indicatori orientati agli effetti economici reali, quali crescita, occupazione, investimenti, permanenza nell'UE, internazionalizzazione e riduzione effettiva degli oneri.

Considerata la rilevanza sistemica della proposta e il suo impatto sugli ordinamenti nazionali, sulle amministrazioni coinvolte e sui mercati, appare inoltre opportuno prevedere un'applicazione graduale della disciplina, accompagnata da adeguati periodi transitori, monitoraggi periodici degli effetti economici e giuridici, meccanismi di revisione dell'impatto applicativo e coinvolgimento costante degli Stati membri e delle autorità territoriali.

Suggerimento tecnico

Integrare indicatori di impatto economico reale.

Testo suggerito

Si suggerisce di integrare il sistema di monitoraggio con indicatori relativi a crescita dimensionale delle EU Inc., investimenti raccolti, occupazione generata, tasso di sopravvivenza, presenza transfrontaliera effettiva, utilizzo da parte di imprese già operative, riduzione degli oneri amministrativi e tempi effettivi di avvio dell'attività economica, incluse le autorizzazioni settoriali.

19. Valutazione conclusiva

La proposta rappresenta un passo importante verso una maggiore armonizzazione del diritto societario europeo e può costituire una concreta opportunità per rafforzare il mercato unico, attrarre investimenti e accompagnare la crescita delle imprese innovative e internazionalizzate.

Il 28° regime può assumere particolare rilievo per start-up e scale-up con vocazione transfrontaliera, ma potrebbe diventare ancora più strategico se reso accessibile anche alle imprese già operative che presentano specifici requisiti di innovazione, internazionalizzazione e presenza sui mercati europei. In questa prospettiva, la EU Inc. potrebbe contribuire a trasformare imprese nazionali già competitive in imprese pienamente europee.

Affinché tale obiettivo sia raggiunto, appare opportuno rafforzare la proposta oltre la fase di costituzione digitale. La possibilità di costituire una società in 48 ore è un elemento positivo, ma il vero valore aggiunto del 28° regime dovrebbe consistere nella creazione di condizioni giuridiche, fiscali, amministrative e operative più uniformi per fare impresa in Europa.

In particolare, si suggerisce di lavorare affinché il 28° regime evolva verso un contesto più integrato, nel quale siano progressivamente chiariti e coordinati i profili relativi a fiscalità, sede effettiva, stabile organizzazione, rapporto di lavoro, autorizzazioni ambientali e produttive, accesso agli incentivi, appalti pubblici, interoperabilità con sportelli unici nazionali e territoriali, controlli preventivi e indicatori di impatto economico reale.

Una disciplina europea più omogenea su tali profili potrebbe risultare particolarmente vantaggiosa per i territori produttivi più integrati nelle catene del valore europee, come quelli del Nord Italia, che hanno interesse a operare in un mercato unico fondato su condizioni realmente comparabili e competitive.

La valorizzazione del 28° regime dovrebbe inoltre procedere in equilibrio con la salvaguardia dell'affidabilità del mercato e dei presidi nazionali di controllo. In particolare, occorre assicurare che la digitalizzazione integrale, la rapidità della costituzione e la flessibilità patrimoniale siano accompagnate da verifiche efficaci sull'identità dei soggetti, sulla qualità dei dati iscritti nei registri, sull'effettiva attività economica, sulla solvibilità, sulla tutela dei creditori e sul rispetto delle regole in materia di lavoro, fiscalità, aiuti di Stato e fondi europei.

In questo modo, il 28° regime potrebbe rappresentare non solo un fattore di semplificazione e competitività, ma anche uno strumento di rafforzamento della fiducia nel mercato unico, capace di sostenere imprese innovative e internazionalizzate senza indebolire gli standard di legalità, trasparenza e tutela già presenti negli ordinamenti nazionali.

La posizione tecnica può quindi essere così sintetizzata: si esprime una valutazione favorevole sulla proposta, che rappresenta una buona base di lavoro e una potenziale opportunità per le imprese europee; al tempo stesso, si propone di rafforzarne l'ambizione, affinché il 28° regime non si fermi alla semplificazione della costituzione societaria, ma diventi uno strumento effettivo di crescita, internazionalizzazione e competitività per le imprese innovative europee.

20. Proposte sintetiche di rafforzamento

1. **Rafforzare l'ambizione del 28° regime**, affinché non si limiti alla costituzione digitale in 48 ore, ma diventi un vero strumento europeo per la crescita, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese.
2. **Estendere il regime anche alle imprese già operative**, in presenza di specifici requisiti di innovazione, internazionalizzazione e apertura ai mercati europei, così da valorizzare anche PMI e imprese produttive già inserite nelle filiere europee.
3. **Chiarire il valore aggiunto della EU Inc. rispetto agli strumenti nazionali già esistenti**, come, nel caso italiano, "impresa in un giorno" e le forme societarie semplificate a basso costo.
4. **Precisare che la costituzione in 48 ore riguarda la registrazione societaria**, accompagnandola con strumenti di orientamento verso i procedimenti necessari per l'effettivo esercizio dell'attività.
5. **Rafforzare il raccordo con autorizzazioni ambientali e settoriali**, incluse VIA, verifica di VIA, AIA, autorizzazioni ambientali, SUAP e sportelli unici nazionali, regionali e locali.
6. **Valutare un quadro fiscale europeo più chiaro e omogeneo**, con riferimento a residenza fiscale, stabile organizzazione, IVA, attribuzione degli utili, transfer pricing, doppia imposizione e adempimenti connessi alle attività transfrontaliere.
7. **Approfondire il coordinamento con la disciplina del lavoro**, soprattutto per le imprese che operano stabilmente in più Stati membri e per quelle che utilizzano strumenti di partecipazione dei dipendenti, come l'EU-ESO.
8. **Chiarire l'accesso delle EU Inc. a incentivi, bandi, aiuti pubblici e appalti**, evitando incertezze applicative nei casi in cui siano richiesti sede operativa, unità locale, regolarità fiscale e contributiva o titoli autorizzativi.
9. **Definire criteri chiari per l'ammissibilità delle EU Inc. ai finanziamenti regionali e nazionali**, in particolare quando l'impresa abbia sede legale in un altro Stato membro ma realizzi investimenti materiali, occupazione o impatti economici nel territorio interessato.
10. **Rafforzare gli strumenti di controllo sugli aiuti di Stato**, anche attraverso banche dati europee interoperabili.
11. **Garantire controlli preventivi efficaci e proporzionati**, in particolare nei casi complessi o a rischio, assicurando affidabilità, antiriciclaggio, tracciabilità dei titolari effettivi, verifica dell'effettiva attività economica e tutela di creditori e lavoratori.
12. **Valorizzare il ruolo dei Registri delle imprese**, preservandone le funzioni di pubblicità legale, affidabilità del mercato, certezza dei rapporti giuridici, trasparenza economica e controllo sulla regolarità delle informazioni societarie.

13. **Prevedere un piano di interoperabilità europeo e nazionale**, che colleghi BRIS, registri nazionali, autorità fiscali, previdenziali, ambientali, SUAP, Single Digital Gateway e amministrazioni territoriali, con risorse e tempi di adeguamento realistici.
14. **Integrare il monitoraggio con indicatori economici reali**, quali crescita dimensionale, occupazione generata, investimenti raccolti, presenza transfrontaliera, utilizzo da parte di imprese già operative, tempi autorizzativi e tasso di sopravvivenza.
15. **Prevedere un'applicazione graduale della disciplina**, con adeguati periodi transitori, monitoraggi periodici, meccanismi di revisione dell'impatto applicativo e coinvolgimento costante degli Stati membri e delle autorità territoriali.
16. **Assicurare che la EU Inc. operi in un contesto equo e trasparente**, evitando utilizzi meramente formali o fenomeni di arbitraggio regolatorio, dumping sociale o fiscale, e promuovendo condizioni realmente comparabili per fare impresa in Europa.

Roma, 11 giugno 2026